

CAPO III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ASSETTO GEOMORFOLOGICO

Sezione I - Generalità

Art. 62

Regimi normativi

1. Le indicazioni di cui all'art. 5 assumono, secondo le diverse finalità perseguite dal Piano per l'assetto geomorfologico delle singole parti del territorio regionale, la denominazione di "Conservazione", "Mantenimento", "Consolidamento", "Modificabilità" di tipo A e di tipo B, e "Trasformazione".

Sezione II - Disposizioni particolari

Art. 63

Regime normativo di CONSERVAZIONE (CE)

1. Tale regime si applica nelle parti del territorio nelle quali l'elevato valore paesistico-ambientale dell'insieme deriva in misura determinante dalla presenza di emergenze geomorfologiche e/o idrogeologiche che, singolarmente o complessivamente considerate, si trovano in condizioni di particolare vulnerabilità, anche sotto il profilo della loro identificazione.
2. L'obiettivo della disciplina è quello di garantire la tutela dei valori emergenti, siano essi espressione di uno stato di sostanziale equilibrio ovvero di processi evolutivi naturali in atto.
3. Sono pertanto vietati quegli interventi che, in misura apprezzabile alterino l'assetto idro-geo-morfologico o incidano sui dinamismi naturali ovvero che compromettano i rapporti visivi delle emergenze con il contesto d'ambito, con la sola eccezione di quegli interventi che si rendessero eventualmente necessari per assicurare l'incolumità pubblica.